

STATUTO

OVER COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIALE LUIGI
LUCIANI 2

Numero REA: AP - 257577

Codice fiscale: 02392600447

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto a Rep. n. 36463/15830-----

-----STATUTO DI SOCIETÀ COOPERATIVA-----

-----TITOLO I-----

-----Denominazione - Sede - Durata-----

-----Art. 1 - Denominazione e sede-----

E' costituita ai sensi dell'articolo 1, lettera b),
della Legge 381/91, una società cooperativa sociale,
denominata: "OVER COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".---

La società ha sede nel Comune di Ascoli Piceno, all'in-
dirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita
presso il registro delle imprese a sensi dell'art.
111-ter delle disposizioni di attuazione del codice ci-
vile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e
di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di
trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra
indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione
e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasfe-
rimento della sede in Comune diverso da quello sopra
indicato.-----

-----Art. 2 - Durata-----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno)
dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere proroga-
ta con deliberazione dell'assemblea anche prima della
data di scadenza, salvo il diritto di recesso per i so-
ci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----Disciplina di riferimento-----

-----Art. 3 - Normativa generale-----

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.-----

-----Art. 4 - Normativa speciale-----

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste in quanto vigenti:-----

- dal D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 - legge Basevi;---
- dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 - che ha istituito e disciplina le cooperative sociali;-----
- dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 - recante nuove norme in materia di società cooperative;-----
- dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e legge 30/2003 e successive modifiche ed integrazioni.-----

-----Art. 5 - Regime mutualistico-----

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, senza fini di speculazione privata, ai sensi dell'articolo

2512 e seguenti del codice civile.-----

-----TITOLO III-----

-----Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività-----

-----Art. 6 - Scopo sociale-----

La cooperativa nell'elaborare e realizzare progetti finalizzati alla formazione professionale per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per contrastare e limitare la povertà, l'esclusione e la discriminazione sociale in tutte le forme ed in qualsiasi direzione esse si manifestino restituendo la dignità di ogni singolo individuo, la fiducia in loro stessi e prospettive future ai soggetti emarginati dal mondo del lavoro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.-----

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro a norma dell'art. 1, comma 3 della legge 142/2001.-----

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rap-

porti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.-----

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.----

La cooperativa potrà aderire a una o più delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.-----

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.-----

-----Art. 7 - Oggetto sociale-----

7.1 - Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l'effettuazione delle seguenti attività e servizi:-----

- pulizie generali e speciali, di sanificazione, di disinfezione, disinfestazione, di lavaggio, di raccolta e

di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di differenziazione e/o di trasformazione e rigenerazione di questi ultimi; gestione di lavanderie industriali e al pubblico; gestione di aree custodite e di condomini; servizi di custodia diurna e notturna e tutelativi del trasporto di valori e merci;-----

- pulizia e manutenzione di macchinari, attrezzature, automezzi e beni simili;-----

- riordino degli ambienti e degli impianti civili, industriali, commerciali, degli impianti sportivi, palestre, spiagge e litorali e impianti balneari in genere;

- facchinaggio ed altre attività previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 3 dicembre 1999 e s.m.e i., svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:-----

a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, ed attività preliminari e complementari;-----

b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e par-

tenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari;-----

- gestione di magazzini, depositi e archivi di qualsiasi genere con tutte le attività connesse quali al solo titolo esemplificativo: prestazioni di carico e scarico di materie prime, prodotti finiti e merci in entrata e in partenza, compilazione ed emissione di documenti contabili di accompagnamento e relativa fatturazione, estrazione di copie cartacee o file in formato digitale dei documenti conservati in archivio;-----

- gestione parcheggi, parchimetri, posteggi, campeggi e simili;-----

- gestione mercatini, sagre, eventi enogastronomici e attività connesse, in conto proprio e per conto di Enti pubblici e privati;-----

- lettura contatori, servizi di riscossione, anche con relativa tariffazione e bollettazione;-----

- gestione servizi di biglietteria per qualsiasi tipologia di attività;-----

- gestione attività teatrali, museali, storico-cultu-
ra-
li e di tutti i servizi connessi ivi incluse le guide
turistiche;-----
- servizi cimiteriali e gestione delle lampade votive;-
- assistenza tramite sorveglianza con guardie giurate,
steward ed hostess, in occasione di mostre, fiere,
eventi sportivi e teatrali, spettacoli musicali, centri
commerciali e per manifestazioni varie;-----
- lavori edili di manutenzione ordinaria e straordina-
ria, tinteggiatura eseguiti su immobili e impianti ci-
vili, industriali, commerciali ed ospedalieri;-----
- gestione mense aziendali, interaziendali, ospedalie-
re, scolastiche, per case di cura, per caserme, self -
service, tavole calde, bar, ristoranti, pasticcerie,
alberghi, camping, strutture ricettive in genere, chio-
schi e punti di ristoro, centri di preparazione di cot-
tura e di distribuzione pasti, locali aperti al pubbli-
co in genere nonché produzione e commercializzazione di
qualsiasi prodotto, ivi compresi i prodotti tipici.
L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione
con altri enti o società del settore;-----
- traslochi, trasporti e tutti i servizi annessi;-----
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno
delle istituzioni a favore delle persone deboli e svan-
taggiate e di affermazione dei loro diritti;-----

- piccoli lavori domestici e di servizi a domicilio in genere;-----
- produzione, lavorazione, assemblaggio, montaggio e confezionamento per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti di qualsiasi tipo e in qualsiasi settore produttivo, e in particolare di materiali e componenti elettrici, elettronici ed elettromeccanici nonché, più in generale, tutte le lavorazioni nel settore dell'industria tessile, chimica, gomma plastica, farmaceutica, alimentare, dell'artigianato, dell'energia, dell'edilizia e dell'agricoltura; lavori di meccanica generale;---
- fabbricazione di ricami;-----
- gestione di strutture complesse per la manutenzione di locali, gestione e manutenzione di aree condominiali, aree verdi, parchi, giardini, pubblici e privati, gestione di lavanderie, portinerie ed attività commerciali;-----
- gestione di servizi di supporto alle pubbliche amministrazioni e alle società a partecipazione pubblica, nonché ai privati, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di logistica, servizi di orientamento, servizi di formazione, servizi di consulenza, servizi dei centri di inserimento ed elaborazione dati, servizi di segreteria, attivazione e/o gestione di call center, gestione di banche dati, servizi informativi,

organizzazione e gestione di acquisti centralizzati, gestione di impianti e strutture sportive con relativi servizi, attività di analisi, di ricerca e di studi ed elaborazioni statistiche e di settore sia presso la sede della cooperativa che nelle sedi indicate dai richiedenti;-----

- servizi diretti a favorire l'accesso al lavoro, la formazione professionale e continua, i corsi di aggiornamento professionali, la ricerca attiva del lavoro, il sostegno all'inserimento lavorativo di fasce deboli, nonché qualsiasi attività prestata al fine di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e comunque ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale;-----

- promozione e gestione di corsi di formazione in ogni ambito e nei diversi settori, anche intesi a dare ai soci e/o dipendenti partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica, con il contributo, se del caso, della U.E., degli enti pubblici e privati in genere e/o di singoli; organizzazione di attività di formazione continua nel campo sanitario;-----

- attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, turistico ed ambientale, comprendendo

la gestione in toto di strutture, iniziative, eventi a
ciò inerenti come a titolo esemplificativo e non esauri-
tivo:-----

a) progettare, organizzare, gestire e promuovere eventi
culturali, mostre, spettacoli, conferenze, concerti,
manifestazioni pubbliche di ogni genere, dalle folclo-
ristiche a quelle fieristico-commerciali, dalle sporti-
ve alle musicali, e simili nonché spazi a valenza cul-
turale, spazi museali, centri di aggregazione, biblio-
teche, mediateche, informagiovani, centri culturali,
siti di interesse storico-artistico, archeologico o am-
bientale, teatri e sale teatrali, sale cinematografiche,
con annessi servizi di caffetteria, ristorazione,
libreria, merchandising, e quant'altro;-----

b) progettare, organizzare, gestire e promuovere atti-
vità di tutela e valorizzazione dei patrimoni cultura-
li, ambientali e turistici così come organizzare, ge-
stire, promuovere e vendere proposte di itinerari turi-
stici, escursioni ed itinerari a tema, pacchetti di
viaggio quali attività di tour operator e gestione di
agenzie viaggi, gestire e organizzare attività informa-
tive;-----

c) progettare, organizzare, gestire e promuovere atti-
vità formative, interventi didattici, proposte ludi-
co-ricreative, azioni e servizi socio-culturali, auto-

nomamente gestite o per conto di terzi;-----

- assunzione di conduzione diretta, in locazione, in appalto o in altre forme, di terreni e fondi rustici in genere, di allevamenti, stalle, di mezzi ed attività del settore della pesca ed ittico in genere, di aziende agricole nonchè coltivazioni ortofrutticole e/o floro-vivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti;-----

- organizzazione, gestione, produzione e commercializzazione di energia proveniente da fonti tradizionali ed alternative; realizzazione di impianti fotovoltaici, impianti eolici, e quant'altro, servizi per la loro manutenzione e controllo;-----

- trasporto cose e/o persone per conto proprio o per conto terzi; noleggio anche in forma gratuita di attrezzature, macchinari ed automezzi di proprietà della cooperativa medesima;-----

- organizzazione e gestione di attività commerciali di qualsiasi natura, al dettaglio e all'ingrosso, strutturate e temporanee, comprese iniziative di promozione e di svendita;-----

- organizzazione e gestione e realizzazione di iniziative nel campo delle comunicazioni sociali quali: pe-

riodici e quotidiani di vario genere; emittenti radiofoniche, televisive, canali web-tv, servizi di marketing e social media management, reti net-tv, centri di produzione e distribuzione di materiali e programmi a supporto dei diversi mezzi di comunicazione, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

7.2 - La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato.-----

7.3 - La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definiti con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.-----

7.4 - La cooperativa può aderire ad un gruppo coopera-

tivo paritetico si sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.-----

7.5 - La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici e privati, direttamente o indirettamente tramite Consorzi a cui aderisce o in associazioni temporanee di imprese (ATI), può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone svantaggiate con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da enti regionali, locali e della Comunità europea.-----

7.6 - La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compie tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti o imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque acces-

sorie all'attività sociale, non a scopo di alienazione
e comunque senza che si configuri operatività nei con-
fronti del pubblico.-----

-----La Società può svolgere la sua attività sia in
Italia che all'estero.-----

-----TITOLO IV-----

-----Soci-----

-----Art. 8 - Soci cooperatori ordinari-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere infe-
riore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la
capacità di agire e che abbiano maturato una capacità
professionale nei settori di cui all'oggetto della coo-
perativa o che comunque possano collaborare al raggiun-
gimento dei fini sociali con la propria attività lavo-
rativa o professionale.-----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo
dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipa-
zione del socio all'attività della cooperativa; l'am-
missione deve essere coerente con la capacità della
cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche
in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e
lungo periodo.-----

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi
tecnici ed amministrativi nel numero strettamente ne-

cessario al buon funzionamento della società.-----

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.-----

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.-----

Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.-----

-----Art. 9 - Soci volontari.-----

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.-----

Non vengono loro versati contributi assistenziali e

previdenziali ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.-----

I soci volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dall'Organo amministrativo per tutti i soci.-----

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.-----

Essi partecipano attivamente nella cooperativa, hanno diritto al voto in assemblea e possono essere eletti negli organi sociali.-----

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:-----

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;-----
- indicazione della propria attività di lavoro;-----
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 50,00 euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;-----

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili,
a titolo gratuito, per la Cooperativa.-----

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere
il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'anno-
tazione nell'apposita sezione del libro dei soci a nor-
ma dell'art. 2, n. 2 della legge 381/91.-----

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve esse-
re coerente con la capacità della cooperativa di soddi-
sfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile
con l'attività di lavoro da questi prestata.-----

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al succes-
sivo art. 15; l'obbligo di prestare la propria attività
di lavoro sarà commisurata alla disponibilità data alla
cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima,
così come previsto dal regolamento interno.-----

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi mo-
mento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera
raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un
mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Coopera-
tiva medesima nei casi previsti dal successivo art. 19,
compatibilmente con la particolare natura del suo rap-
porto sociale.-----

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra
la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed
esclusione si verificano negli stessi termini previsti

per i soci cooperatori.-----

-----Art. 10 - Categoria speciale di soci cooperatori-----

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'Organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, anche se sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 8, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile, in ragione dell'interesse:-----

a) alla loro formazione professionale;-----

b) al loro inserimento nell'impresa.-----

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:-----

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;---

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo,

in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:-----

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;-----

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 31, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono

essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 19 del presente statuto:-----

- Nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.-----

- Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento

dei diritti pari ai soci ordinari.-----

In tal caso l'Organo amministrativo deve notificare,
entro 15 giorni, all'interessato la deliberazione di
esclusione.-----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od in-
serimento, il socio speciale è ammesso a godere dei di-
ritti che spettano agli altri soci cooperatori. In tal
caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la deli-
bera di ammissione in qualità di socio ordinario al-
l'interessato, secondo le modalità e con gli effetti
previsti dal presente statuto.-----

-----Art. 11 - Domanda di ammissione-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà
contenere almeno i seguenti dati ed elementi:-----

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domici-
lio, cittadinanza, codice fiscale;-----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della
eventuale esperienza professionale maturata nei settori
di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche
competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni
dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che in-
tende instaurare in conformità con il presente statuto
e con l'apposito regolamento;-----

c) l'ammontare della quota che si propone di sotto-

scrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;-----

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.-----

L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 8.-----

-----Art. 12 - Procedura di ammissione-----

L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti, delle condizioni di cui all'articolo 8 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, entro 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.-----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.-----

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni

dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

--Art. 13 - Conferimenti e quote dei soci cooperatori.--

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta).-----

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di 3 (tre) quote.-----

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.-----

---Art. 14 - Vincoli sulle quote e loro alienazione.---

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 11.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

-----Art. 15 - Obblighi dei soci-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei

soci e/o dagli organi sociali;-----

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.-----

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, fax o E-mail alla cooperativa.-----

-----Art. 16 - Diritti dei soci.-----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.-----

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente

al richiedente.-----

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.-----

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.-----

-----Art. 17 - Perdita della qualità di socio-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.-----

-----Art. 18 - Recesso-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza nell'interesse della cooperativa.-----

c) Il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.-----

d) Il recesso non può essere parziale.-----

e) La dichiarazione di recesso deve essere comunicata
con raccomandata, anche a mano alla società.-----

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni
dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei
motivi che, a norma di legge e del presente statuto,
legittimano il recesso.-----

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo
amministrativo deve darne immediata comunicazione al
socio.-----

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comuni-
cazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto
sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione
del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

-----Art. 19 - Esclusione-----

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo,
oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti
del socio:-----

1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti
previsti per l'ammissione in cooperativa o che venga
meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali
o che non sia più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli stessi;-----

2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fal-

lito;-----

3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 8 c. 5 e 6, senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;-----

4) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

5) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;-----

6) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sotto-scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;-----

7) che in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e/o disordini fra i soci;-----

8) che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione;-----

9) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (ad esempio mobilità, disoccupazione

ne etc);-----

10) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;-----

11) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento o per altra causa.-----

Il socio potrà, inoltre, essere escluso qualora commetta le seguenti mancanze:-----

a) Insubordinazione grave verso i soci amministratori e i diretti responsabili;-----

b) abbandono ingiustificato del posto di lavoro;-----

c) assenza ingiustificata dal posto di lavoro superiore a giorni 3 o assenza ripetuta per 3 volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;-----

d) rissa o litigio nei luoghi di lavoro;-----

e) danneggiamento volontario del materiale della cooperativa o del committente;-----

f) condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa successivamente all'inizio del rapporto di lavoro, non in relazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa, che pregiudichi la figura morale del socio lavoratore;-----

g) fumare ove è proibito e provocare pregiudizio al-

l'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;-----

h) uso per chiamate personali dei mezzi di comunicazione della cooperativa o dei committenti, se non previa autorizzazione dei responsabili;-----

i) discussione sui luoghi di lavoro ed in presenza di terzi, di problematiche organizzative o aziendali, criticando e ledendo l'immagine della cooperativa;-----

j) furto o trafugamento di oggetti o merci appartenenti alla cooperativa o al committente;-----

k) esecuzione per conto proprio o di terzi di attività rientranti negli scopi sociali della cooperativa, senza espressa autorizzazione della stessa;-----

l) esecuzione per conto proprio o di terzi di attività con l'impiego del materiale della cooperativa;-----

m) recidiva in qualunque delle mancanze che abbia comportato almeno un provvedimento di sospensione.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----

Art. 20 - Provvedimenti in caso di recesso, esclusione-----e risoluzione del rapporto di lavoro.-----

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo ammini-

strativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.-----

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'Organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.-----

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.-----

Il socio potrà, inoltre, essere escluso qualora nell'ambito di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stessa per uno dei motivi previsti dal regolamento interno.-----

-Art. 21 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione-----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio

della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.-----

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies, la cui liquidazione unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.-----

-----Art. 22 - Morte del socio-----

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, purché ne facciano espressa richiesta entro 180 giorni dal decesso e a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo amministrativo.-----

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di sub ingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.-----

Art. 23 - Termini di decadenza, limitazioni al rimbor--

-----so, responsabilità dei soci cessati.-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19 punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o

l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO V-----

-----Soci sovventori-----

-----Articolo 24 - Soci sovventori-----

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.-----

Articolo 25 - Conferimento e quote dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.-----

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 4 (quattro) quote.-----

Articolo 26 - Alienazione delle quote dei soci sovven--

-----tori.-----

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

-----Articolo 27 - Deliberazione di emissione-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----
- c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo

restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-----

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini

dell'emissione dei titoli.-----

-----Articolo 28 - Recesso dei soci sovventori-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

-----TITOLO VI-----

-----Patrimonio sociale ed esercizio sociale-----

-----Articolo 29 - Elementi costitutivi-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;---

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;---

b) dalla riserva legale formata dagli utili regolati dal successivo art. 30 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.

15;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei
soci e/o prevista per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coope-
rativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i so-
ci nel limite delle quote sottoscritte.-----

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera
c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono
essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita
della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.----

-----Articolo 30 - Bilancio di esercizio-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-
strativo provvede alla redazione del progetto di bilan-
cio.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla de-
cisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180
giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,
oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla
struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli
Amministratori nella relazione sulla gestione o, in as-
senza di questa, nella nota integrativa al bilancio.----

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.-----

Gli amministratori e, se nominato, l'organo di controllo, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.-----

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:---

- 1) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;-
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----
- 3) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;-----
- 4) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.-----

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per

legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----

-----Articolo 31 - Ristorni-----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta;-----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;-----
- emissione di quote di sovvenzione.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

-----TITOLO VII-----

-----Decisioni dei soci. Competenze e modalità-----

-----Articolo 32 - Decisioni dei soci-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il fun-

zionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:---

1) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----

2) la nomina dell'Organo amministrativo;-----

3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dell'organo di controllo e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;-----

4) la determinazione del compenso degli amministratori e dell'organo di controllo;-----

5) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;-----

6) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;-----

7) l'approvazione del regolamento interno;-----

8) la deliberazione sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;-----

9) la deliberazione sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio, presentata dall'Organo amministrativo;-----

10) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo

paritetico;-----

11) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

12) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 33.-----

Articolo 33 - Decisioni dei soci mediante deliberazione
-----assembleare-----

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 32 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.-----

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno

otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di tele-fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dalla domanda di ammissione.-----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui

quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-Articolo 34 Decisioni dei soci mediante deliberazione-

-----Assembleare: costituzione e quorum deliberativi.-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.-----

-----Articolo 35 - Votazioni-----

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.-----

In tal caso, è necessario che:-----

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche per mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;-----

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nella quale gli intervenuti potranno affluire.-----

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.-----

-----Articolo 36 - Voto-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 27 c. 2.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovvenitore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

-----Articolo 37 - Presidenza dell'Assemblea-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non

socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

-----TITOLO VIII-----

-----Amministrazione-----

-----Articolo 38 - Amministrazione-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.-----

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.-----

-----Articolo 39 - Compiti degli Amministratori.-----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.-----

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventua-

li modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.-----

-----Articolo 40 - Metodi decisionali semplificati.-----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 41, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.-----

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.-----

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.-----

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.-----

Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.-----

-----Articolo 41 - Metodo decisionale collegiale-----

Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla

legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.-----

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo telegramma da inviarsi almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-----

-----Articolo 42 - Integrazione del Consiglio-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-

dinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

-----Articolo 43 - Compensi agli Amministratori-----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'Organo amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad ognuno di essi.-----

-----Articolo 44 - Rappresentanza-----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la So-

cietà davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----TITOLO IX-----

-----Articolo 45 - Organo di controllo-----

La società può nominare un organo di controllo monocratico o collegiale o un revisore determinandone competenza, poteri e retribuzione, ai sensi di legge, con funzione, nei casi consentiti dalla legge anche di revisione legale dei conti.-----

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'articolo 2477 c.c..-----

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili o in quanto ne ricor-

rano i presupposti.-----

Per tutto quanto non espressamente qui previsto si fa
riferimento alla normativa in materia di organo di con-
trollo e revisione legale dei conti.-----

L'organo di Controllo è nominato dalla stessa Assemblea
e resta in carica per tre esercizi scadenti alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-
cio relativo al terzo esercizio della carica.-----

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricosti-
tuito.-----

-----TITOLO X-----

-----Scioglimento e liquidazione-----

-----Articolo 46 - Scioglimento-----

La cooperativa si scioglie:-----

a) per il decorso del termine;-----

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che
l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statu-
tarie;-----

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la conti-
nuata inattività dell'assemblea;-----

d) per la perdita del capitale sociale;-----

e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e
2473;-----

f) per deliberazione dell'assemblea.-----

L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:-----

a) il numero dei liquidatori;-----

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;-----

c) a chi spetta la rappresentanza della società;-----

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.-----

-----Articolo 47 - Devoluzione patrimonio finale-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.-----

-----TITOLO XI-----

-----Disposizioni generali e finali-----

-----Articolo 48 - Regolamenti-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo ammi-

nistrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.-----

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

---Articolo 49 - Principi di mutualità, indivisibilità-----
-----delle riserve e devoluzione.-----

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:-----

a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

c) non potrà distribuire le riserve fra i soci operatori;-----

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,

ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione.-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di
riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio re-
siduo e di devoluzione di una quota degli utili annuali
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, sono inderogabili e devono essere
di fatto osservati.-----

-----Articolo 50 - Rinvio-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile
contenente la "disciplina delle società cooperative", a
norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibi-
li, le norme delle società a responsabilità limitata.---

F.to Carmela Danese-----

F.to Francesca Filauri Notaio-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.
20 comma 3° del D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette in
termini utili di registrazione ad uso del Registro
delle Imprese.

- - -

Esente dall'Imposta di bollo.